



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio 1

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

**Assessorati alla Sanità Regioni
e Prov. Autonome**

**Assessorato all'Agricoltura
Prov. Autonoma di Bolzano**

Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Loro sedi

OGGETTO: Campionamento ufficiale di alimenti: chiarimento riguardo al ricorso del campionamento in unica aliquota per le analisi chimiche.

Con riferimento all'oggetto, la scrivente Direzione generale intende fornire un chiarimento rispetto alla corretta interpretazione e applicazione del prelievo di un'unica aliquota per l'analisi irripetibile in ambito chimico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del d.lgs. 21 aprile 2021, n. 27, come riportato nella circolare prot. 0021355-22/05/2023-DGISAN-MDS-P, ovvero il caso 2):

"campionamento in ambito chimico con convocazione delle parti ai sensi dell'art. 223, comma 1 del d.lgs. n. 271/89, per analisi su aliquota unica ed irripetibile nel caso in cui non è assicurata la quantità sufficiente per effettuare un campione rappresentativo".

Questo tipo di campionamento è eseguibile in situazioni del tutto occasionali quali, ad esempio, sospetto di reato, tossinfezione, intossicazione o altri casi specifici meglio descritti nei singoli piani di campionamento (es: bulbi oculari e tiroide nel PNR, istamina in pesce azzurro fresco, ecc.) e non può sostituirsi a quanto descritto nella stessa circolare per la costituzione del campione ufficiale in 4/5/6 aliquote.

Pertanto, nell'ambito dell'attività di controllo ufficiale, si raccomanda di limitare il campionamento in singola aliquota ai soli casi in cui sia presente un sospetto di reato, un pericolo grave ed immediato per il consumatore o nei casi particolari descritti nei singoli piani specifici, inclusi i piani di monitoraggio.

IL DIRETTORE GENERALE DGISAN

Dr. Ugo Della Marta

Referenti del procedimento:

Dr.ssa Rita Marciano
r.marciano@sanita.it

